

STATUTO dell'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) "ORCHIDEA" AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "ORCHIDEA" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Associazione.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Sciacca, via Teora, n. 15/B

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 4 - Attività

L'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- formazione;
- tutela dei diritti civili.

Pertanto, l'associazione intende gestire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con riferimento alle seguenti leggi:

1. L. 328/2000; "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
2. L. R. 22/1986; "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia"
3. L. R. 10/2003 "norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia"
4. Gestione di spazi neutri in favore di soggetti svantaggiati;
5. Gestione di centri per la famiglia in favore di persone, coppie, famiglie svantaggiate e problematiche;
6. Gestione di comunità residenziali e semi-residenziali in favore di soggetti svantaggiati;

7. Gestione di centri di riabilitazione in favore di soggetti svantaggiati;
8. Interventi di mediazione familiare in favore di soggetti svantaggiati;
9. Interventi domiciliari in favore di soggetti svantaggiati.
10. Gestione di attività sanitarie, socio-educative-riabilitative, domiciliare e residenziale, con figure professionali in favore di soggetti svantaggiati.

L'associazione intende rivolgere la sua attenzione a:

soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari (disabili fisici e/o psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti).

- La promozione del benessere fisico e psicologico attraverso azioni rivolte a soggetti svantaggiati operando anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

- La prevenzione primaria, secondaria e terziaria in favore di soggetti svantaggiati anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

- La valutazione diagnostica di specifici assetti di individui svantaggiati, operando anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

- Il trattamento del disagio fisico e psicologico attraverso azioni sanitarie e/o riabilitative a soggetti svantaggiati, nonché azioni di preparazione al beneficio delle stesse, operando anche in rete sinergicamente ad istituzioni ed enti pubblici e privati attivi sul territorio di competenza;

- La promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati proposti;

- Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi; la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;

- Promozione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze;

- Messa a disposizione di spazi per altri enti del Terzo Settore e non che svolgono attività di assistenza in favore di soggetti svantaggiati, per la formazione di operatori, volontari e attività sociali in genere;

- Mantenere rapporti con enti statali, locali, ULSS, Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti privati;

- Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni ad associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G. impegnate in favore ed a tutela dei soggetti svantaggiati;

- servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori;

- gestione di centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale;

- interventi in favore di disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di auto mutuo aiuto.

L'associazione intende svolgere la propria attività ispirandosi ai principi contenuti nell'articolo 16 della legge regionale n° 10/2003 e precisamente l'Associazione intende:

- dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale della famiglia;

- promuovere e gestire esperienze di sostegno sociale e valorizzazione della famiglia;

- favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

Divisione Provinciale
della Provincia di Agrigento
Ufficio di Pubblica Istruzione
e Sport

Art. 5 - Scopo

L'associazione è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse della comunità alla promozione del benessere della persona e dell'integrazione sociale dei cittadini.

Art. 6 - Soci

Fanno parte dell'Associazione:

- i fondatori;
- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Associazione, ovvero che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenza esperienza in materia assistenziale, scolastica, educativa, medica, ed infermieristica, e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'Assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato.

Nella domanda di ammissione/adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo;
- esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

Art. 9 – Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dalla Giunta esecutiva.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità, previa delibera dell'Assemblea ordinaria ovvero altro organo competente di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Art. 10 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, una volta all'anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 18;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 12 - Comitato

L'Assemblea elegge il Comitato che è composto da 3 o 5 membri.

Una volta ogni tre mesi il Comitato deve riunirsi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Comitato è regolarmente costituito:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre;
- prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
- è a capo del personale.

Art. 15 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 16 - Quota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Comitato, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno tre soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.